



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL PIEMONTE

*Direzione Processo Legislativo e Comunicazione Istituzionale  
Settore Commissioni Consiliari*

**ODG**

**N. 186**

gestione dell'aumento esponenziale della popolazione del cinghiale. Richiesta di modifica dell'art. 19 della Legge 157/1992

*Presentato da:*

*RUZZOLA PAOLO (primo firmatario) 05/02/2020, RIVA VERCELLOTTI CARLO 05/02/2020*

*Richiesta trattazione in aula*

*Presentato in data 05/02/2020*

Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte

## **ORDINE DEL GIORNO**

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 103 del Regolamento interno,*

trattazione in Aula

☒X

trattazione in Commissione

☐

**OGGETTO:** *gestione dell'aumento esponenziale della popolazione del cinghiale. Richiesta di modifica dell'art. 19 della Legge 157/1992*

*premesso che:*

- con l'art 19 della Legge n.157/1992 si è prevista la possibilità delle Regioni, per il controllo della fauna selvatica in esubero, laddove non efficaci gli interventi ecologici di contrasto, di attivare operazioni di prelievo avvalendosi delle "guardie venatorie" provinciali e dei "proprietari e conduttori" dei fondi sui quali si interviene;
- il progressivo abbandono colturale delle fasce medio montane, pedemontane e collinari ha favorito una riforestazione naturale delle aree dismesse e, conseguentemente, ad alta vocazionalità per la presenza di fauna ungulata, in particolar modo del cinghiale (*Sus scrofa*);
- le produzioni fruttifere forestali (castagne, ghiande, faggiole, etc) hanno fatto aumentare esponenzialmente le disponibilità trofiche a favore di quest'ultima specie e favorito la sua colonizzazione di tutti gli habitat disponibili, con popolazioni consistenti sull'intero territorio nazionale;
- il cinghiale ha un pesante impatto nei confronti dell'agricoltura e la sua azione risulta essere, nel corso degli ultimi trent'anni, la maggior causa di danneggiamento per le coltivazioni e per i terreni adibiti a pascolo;
- contestualmente, è altresì responsabile di centinaia di incidenti stradali/anno, con esiti frequentemente gravi anche sotto l'aspetto biologico (se non letali) per gli automobilisti coinvolti;
- non si prevede che detta situazione possa variare nel medio periodo stante la condizione ambientale sopra descritta, l'altissimo tasso di incremento utile anno della specie e la scarsa incidenza che i fattori di limitazione naturale, quali le precipitazioni nevose invernali (sempre meno consistenti) e la predazione, dimostrano avere nei confronti del cinghiale;

- la caccia ed un costante prelievo sui loro effettivi, specialmente nelle aree di maggiore criticità, paiono essere attualmente indispensabili per garantire almeno la stabilizzazione dei loro popolamenti, come peraltro riconosciuto dal competente settore dell'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) che, nell'esprimere pareri in merito, sollecita la formazione di personale volontario, adeguatamente preparato, da destinare alla realizzazione di incisivi piani di abbattimento selettivo;
- la sentenza della Corte Costituzionale n.139/2017 con la quale si sancisce l'incostituzionalità della legge in materia della Regione Liguria, laddove prevedeva la possibilità di creare apposite squadre di abbattitori qualificati da affiancare ai soggetti attualmente deputati al controllo faunistico, ha di fatto invalidato tutte le disposizioni di regioni diverse che, a fronte di situazioni emergenziali, avevano ampliato la platea dei possibili soggetti utilizzabili per le attività in argomento;
- nel breve periodo si prevede un ulteriore peggioramento della situazione sopra descritta (maggiori danni agricoli ed incidenti, ridotto contenimento dei popolamenti del cinghiale) stante, da un lato, una drastica riduzione della pressione venatoria (meno 50 % di cacciatori negli ultimi dieci anni) e, d'altro lato, una altrettanta drastica riduzione degli organici delle guardie provinciali dovuta a dismissioni dal lavoro senza adeguato turnover, per indeterminatezza sul futuro degli Enti di appartenenza e carenza di risorse finanziarie;
- risultano, infine, incomprensibili i diversi criteri che regolano la materia nelle province autonome di Trento e Bolzano rispetto al restante territorio italiano, province nelle quali, oltre i soggetti deputati sopra richiamati, per il controllo delle popolazioni di fauna in esubero si possono attivare "altre persone" purché munite di licenza per l'esercizio venatorio;

### **il Consiglio regionale impegna la Giunta,**

- ad attivarsi presso il Governo ed il Parlamento affinché, per garantire maggiore incisività nelle operazioni di controllo della popolazione faunistica in esubero, voglia modificare i disposti dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, includendo tra i soggetti deputati ad operare, oltre alle guardie venatorie istituzionali, i carabinieri forestali e i proprietari e conduttori dei fondi sui quali si opera, anche altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio, al pari dei disposti del comma 3 del citato articolo 19 relativi alle province autonome di Trento e Bolzano.